

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

.....  
..... esentato e difeso dall'avv. RENI GUIDO

RICORRENTE

*contro*

.....  
....., rappresentato e difeso dall'avv.

RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ..... i domandava "1) *accertare e dichiarare nei confronti di*  
*..... (CF .....*), *in persona del legale rappresentante pro*  
*tempore, con sede legale in Alfonsine (RA), ..... previa occorrendo*

pagina 2 di 7



*declaratoria di nullità del contratto di apprendistato del 4.8.2016, che tra la ricorrente e la società è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato con lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni di barista di 5° livello part time 75%, secondo il CCNL Distribuzione e servizi applicato al rapporto, in luogo di uno di apprendistato 2) condannare conseguentemente la società alla regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro per il periodo 4.8.2015/31.1.2016, ovvero per il diverso periodo che risulterà all'esito del giudizio, 3) condannare per l'effetto la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.862,28, ovvero la somma eventualmente maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, previa occorrendo CTU contabile, a titolo di differenze retributive fra quanto corrisposto dalla società in forza del contratto di apprendistato, e quanto dovuto in forza dell'accertamento di cui al punto 1 delle presenti conclusioni e alla condanna di cui al punto 2), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, nonché al versamento all'Istituto previdenziale dei relativi contributi; 4) condannare comunque la convenuta al pagamento della somma di € 2.713,01 (ovvero quella eventualmente maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, previa occorrendo CTU contabile) a titolo di ultima retribuzione, spettanze e competenze di fine rapporto, TFR e indennità sostitutiva del preavviso retribuzioni, giusta conteggio allegato B del presente ricorso; 5) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'1.2.2016 perché ritorsivo e/o discriminatorio e comunque per illiceità della causa, del motivo e per frode alla legge e conseguentemente 6) condannare la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro nonché a risarcirle il danno subito per il licenziamento, corrispondendole, un'indennità commisurata in via principale all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo l'inquadramento come barista di 5° livello del CCNL Distribuzione e Servizi [e dunque € 1.286,01(1.028,81 X 15:12 = 1.286,01)], ovvero, in via subordinata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo l'inquadramento come apprendista barista di 5°*



livello secondo il CCNL sopraindicato, [e dunque € 1.162,57 (930,06 X 15:12 = 1.162,57)] corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione come sopra determinata. Con riserva di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra. 7) **Condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. In via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare nei confronti di** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Alfonsine (RA), **la illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'1.2.2016 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità di importo pari a due mensilità in via principale dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo l'inquadramento come barista di 5° livello del CCNL Distribuzione e Servizi [e dunque € 1.286,01(1.028,81 X 15:12 = 1.286,01)] X 2 = € 2.572,02], ovvero, in via subordinata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo l'inquadramento come apprendista barista di 5° livello secondo il CCNL sopraindicato, [e dunque € 1.162,57 (930,06 X 15:12 = 1.162,57)] corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione come sopra determinata. Con riserva di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra".**

Nessuno si costituiva per ' .. che rimaneva pertanto contumace.

L'articolato ricorso merita accoglimento.

L'istruttoria orale (1 testimonianza e l'interrogatorio formale notificato ma disertato) ha dimostrato l'assunzione della ricorrente di fatto quale barista, con la conseguente impossibilità di dare corso al contratto di apprendistato professionalizzante peraltro nemmeno redatto in forma scritta e debitamente sottoscritto.

Trattandosi di violazione commessa *ab origine*, oltre che di mancanza di formazione



deve parlarsi di violazione delle norme in tema di contenuto del contratto di apprendistato, con la conseguente nullità dello stesso e conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ne consegue l'inquadramento quale lavoratore subordinato, con la conseguenza formazione di differenze retributive, indicate nella somma di € 5.862,28 (conteggi condivisibili e non contestati).

Spetta inoltre la regolarizzazione contributiva dall'inizio del rapporto al licenziamento.

A tale somma va aggiunta l'ultima retribuzione, T.F.R. e tutti gli accessori connessi, per totali € 2.713,01 (conteggi condivisibili, non contestati e comunque sul punto l'onere della prova dell'avvenuto pagamento grava sul debitore, ossia il datore di lavoro).

Alle rimostranze scritte della lavoratrice l'impresa datrice di lavoro opponeva il licenziamento per G.M.O. (letterale e genericissima "riduzione del personale"), contestato e i cui presupposti legittimanti non sono in alcun modo stati dimostrati (risulta anzi la sostituzione della dipendente con altro lavoratore), dovendo pertanto evincersi la natura esclusivamente ritorsiva (l'intimazione segue a stretto giro la rivendicazione del lavoratore) del licenziamento in questione, nullo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1345 c.c. (illiceità del motivo) e 1418, 2° comma c.c. (per tutte Cass. n. 17087/2011).

Trattandosi di rapporto di lavoro instauratosi successivamente al 7.3.2015, la disciplina applicabile è quella del D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. *jobs act*).

Si ritiene applicabile la regolamentazione di cui all'art. 2 ai sensi del quale *"Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta*



*giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale".*

Ne consegue la declaratoria di nullità del licenziamento con ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e con condanna al pagamento di una indennità pari all'ultima mensilità globale di fatto in base alla riqualificazione (€ 1.286,01) per ogni mese, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra.

Condanna la convenuta al la al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accertata l'esistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni di barista di 5° livello part time 30 ore settimanali, secondo il CCNL Distribuzione e servizi applicato al rapporto, in luogo di uno di apprendistato, condanna [redacted] L. alla regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro per il periodo 4.8.2015/31.1.2016
- 2) condanna per l'effetto la convenuta [redacted] a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.862,28 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, nonché al versamento all'Istituto previdenziale dei relativi contributi;
- 3) condanna [redacted] al pagamento della somma di € 2.713,01 a titolo di ultima retribuzione, spettanze e competenze di fine rapporto, TFR e indennità sostitutiva del preavviso retribuzioni, oltre interessi e rivalutazione



monetaria dal dovuto sino al saldo;

- 4) dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'1.2.2016 perché ritorsivo e conseguentemente condanna S.R.L. a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro nonché a risarcirle il danno subito per il licenziamento, corrispondendole, un'indennità mensile commisurata in € 1.286,01 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali inerenti a tale periodo;
- 5) condanna altresì S.R.L. a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. come per legge.

Ravenna, 26 ottobre 2017

Il Giudice  
dott. Dario Bernardi

